

L'affidamento diretto "procedimentalizzato" perde la sua natura fiduciaria e richiede il rispetto delle regole competitive.

Il TAR Campania, Sezione Ottava, chiarisce che, nell'ipotesi di affidamento diretto gestito mediante confronto comparativo di più preventivi sulla base di criteri predeterminati, la stazione appaltante si autovincola al rispetto delle regole proprie delle procedure selettive, non potendo più invocare l'ampia discrezionalità tipica dell'affidamento fiduciario.

Con la sentenza 26 marzo 2026, n. 2078, il TAR Campania si è pronunciato sul ricorso proposto da un operatore economico avverso gli atti di una procedura formalmente qualificata come affidamento diretto, ma sostanzialmente strutturata come una gara, conclusasi con l'esclusione dell'offerente.

In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che, quando l'Amministrazione introduce criteri di aggiudicazione e procede a un confronto concorrenziale tra più offerte, l'affidamento diretto perde la propria connotazione fiduciaria, con conseguente applicazione delle regole di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, la cui violazione determina l'illegittimità degli atti adottati.

Il fatto

La società ricorrente aveva partecipato a una procedura di affidamento diretto indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto un servizio sottosoglia, in relazione alla quale la stazione appaltante aveva invitato più operatori economici a presentare un'offerta.

L'Amministrazione, pur qualificando la procedura come affidamento diretto, aveva predisposto una lettera di invito e un disciplinare; previsto il criterio del minor prezzo; proceduto a un confronto comparativo dei preventivi.

All'esito della procedura, l'operatore ricorrente, sebbene avesse presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, veniva escluso per presunta violazione delle regole sull'indicazione dei costi della manodopera, ritenuta non sanabile mediante soccorso istruttorio.

L'esclusione veniva giustificata dall'Amministrazione richiamando la discrezionalità propria dell'affidamento diretto.

La pronuncia del TAR

Il TAR Campania ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto.

Il Collegio osserva che la procedura, per come concretamente strutturata e gestita, non poteva essere ricondotta alla nozione di affidamento diretto in senso proprio. La previsione di criteri di aggiudicazione predeterminati e il confronto concorrenziale tra le

offerte hanno, infatti, determinato un autovincolo in capo alla stazione appaltante, incompatibile con la libera discrezionalità tipica dell'affidamento fiduciario.

Secondo il TAR, una volta che l'Amministrazione sceglie di operare secondo logiche competitive, essa è tenuta a rispettare l'insieme delle regole che presidiano le procedure selettive, non potendo qualificare come "affidamento diretto" una procedura che, nella sostanza, presenta i tratti tipici di una gara.

Ne consegue che la stazione appaltante non può invocare la natura fiduciaria dell'affidamento diretto per giustificare esclusioni o valutazioni discrezionali incoerenti con il quadro procedimentale da essa stessa delineato.